

Assunzione lavoratori detenuti

Destinatari e requisiti

Al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti, è prevista questa agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.

Nello specifico, il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro di seguito elencati:

cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, L. n. 381/1991);

aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2. L. n. 193/2000).

I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate potranno accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l'amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.

Assunzione lavoratori detenuti

Tipologia di contratto

Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato.

In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.

È possibile, invece, usufruire dell'agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente alle assunzioni effettuate a scopo di amministrazione.

Assunzione lavoratori detenuti

Validità temporale

L'incentivo Ã" strutturale, non ha un termine finale.

Assunzione lavoratori detenuti

Condizioni di accesso

Lo sgravio in oggetto è subordinato alla regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006 inerente le seguenti condizioni:

l'adempimento degli obblighi contributivi;

l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

il rispetto degli altri obblighi di legge;

il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, si ritiene che gli stessi non siano applicabili allo sgravio contributivo in esame, fatta eccezione per quanto stabilito all'articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in forza del quale "l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione".

Assunzione lavoratori detenuti

Agevolazione e durata

Lo sgravio è pari al 95% dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati.

A partire dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo può essere applicato anche:

per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l'assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.

per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, sempre che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece, continuerà a operare la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, L. n. 193/2000 (incentivo per ulteriori 6 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo).

Assunzione lavoratori detenuti

Modalità di richiesta

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN) > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Le agevolazioni contributive in trattazione sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate.

Quindi, a decorrere dall’annualità 2019, secondo le linee guida concordate con il Ministero della Giustizia, i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno presentare ogni anno apposita istanza all’Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.

Assunzione lavoratori detenuti

Cumulabilità

L'agevolazione contributiva per l'assunzione dei lavoratori detenuti e internati è cumulabile solamente con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'articolo 2, comma 10-bis, L. 92/2012, pari al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;

l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili.

L'ulteriore incentivo economico eventualmente spettante potrà essere fruito solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta.



Assunzione lavoratori detenuti

Riferimento normativo

[Decreto 148/2014](#)

[Circolare INPS n. 27 del 15/02/2019](#)